



COMUNE DI MALO
PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL “FONDO FAMIGLIA”

Approvato con deliberazione consiliare n. 9/01.03.2016.

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, della legislazione nazionale e regionale vigente e nel rispetto dello Statuto del Comune di Malo, gli interventi di sostegno economico previsti dal “Fondo famiglia” a favore delle persone singole e delle famiglie.

Rimangono esclusi da tale disciplina quei contributi la cui erogazione o istruttoria è effettuata dal Comune in forza del regolamento comunale dei contributi vigente e di altre disposizioni specifiche.

Art. 2 – Finalità

Il “Fondo famiglia” è finalizzato al sostegno di situazioni temporanee di disagio o necessità di cittadini residenti da almeno un anno, che non rientrano nel regolamento comunale dei contributi, attraverso percorsi personalizzati, condivisi con i destinatari degli interventi, finalizzati alla prevenzione, al superamento o alla riduzione dello stato di disagio socio-economico.

Il “fondo famiglia” è finanziato con il 10% degli emolumenti di Sindaco e Assessori e allo stesso potranno essere destinate altre risorse su adesione volontaria o provenienti da raccolta fondi.

L'adozione dell'intervento economico nell'ambito di un “progetto” definito consensualmente tra il Servizio Sociale e il cittadino dovrà altresì caratterizzare ogni intervento ed azione posta in essere, in vista del superamento della situazione di bisogno e di dipendenza.

Nello sviluppo dei progetti individualizzati dovranno sempre essere sollecitate ed acquisite, per quanto possibile, la responsabilità e le capacità, anche residue, di promuovere la propria autonomia da parte della persona o della famiglia interessate.

Art. 3 – Destinatari e misure previste

Il sostegno economico, entro i limiti delle disponibilità finanziarie, secondo quanto previsto dal presente regolamento e secondo i principi di trasparenza e proporzionalità, è finalizzato a sostenere persone e nuclei familiari che si trovano in situazioni di temporaneo disagio socio-economico.

Le misure previste nell'ambito del “Fondo famiglia” a tutela delle situazioni di cui al comma precedente, sono le seguenti:

- contributi finalizzati alla riqualificazione lavorativa;
- contributi finalizzati al pagamento di tasse / imposte comunali;
- contributi finalizzati all'avvio di nuova locazione;
- Contributi per spese eccezionali

Art.4 – Requisiti per l'accesso

I requisiti di accesso sono i seguenti:

- a) Residenza nel Comune di Malo da almeno un anno;
- b) Per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità;
- c) situazione economica e patrimoniale dalla quale risulti un effettivo stato di bisogno, come definito dall'art. 17 del Regolamento per la concessione di contributi comunali.

Art. 5 – Motivi di esclusione

Costituiscono motivi di esclusione:

- a) titolarità di diritti di proprietà, superficie, usufrutto, su beni immobili ad eccezione dell'abitazione (compresa una sola pertinenza) in cui risiede il nucleo familiare richiedente, che deve essere ricompresa in una delle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5,

A/6;

b) possesso dei seguenti beni mobili registrati, ad eccezione del mezzo di trasporto principale, quali:

- uno o più autoveicoli di potenza massima superiore a 50 kW immatricolati nei 36 mesi precedenti la richiesta di intervento;
- uno o più motocicli di cilindrata pari o superiore a 500 cc (o di potenza equivalente) immatricolati nei 36 mesi precedenti la richiesta di intervento;
- camper e unità mobili;
- uno o più natanti o barche da diporto.

c) manifesta incongruenza fra quanto dichiarato ed il tenore di vita mantenuto dal richiedente;

d) mancata presentazione alle verifiche periodiche;

e) mancata adesione e mancata collaborazione nell'attuazione del progetto personalizzato e/o inosservanza degli impegni presi (esempio: ricerca attiva di occupazione, cura nei confronti dei congiunti);

f) disponibilità di patrimonio mobiliare superiore ad € 5.000,00;

Il contributo non è cumulabile con altri contributi comunali, ma consente comunque di accedere a finanziamenti regionali o statali o di altri enti pubblici o privati;

Art. 6 – Accesso agli interventi

La domanda per accedere agli interventi di sostegno economico va presentata, utilizzando l'apposita modulistica, ai Servizi Sociali del Comune, i quali forniscono ogni informazione necessaria e l'assistenza nella compilazione e nel perfezionamento della documentazione da produrre. Nella domanda devono essere autocertificate oltre ai redditi, tutte le provvidenze economiche a qualsiasi titolo percepite e non dichiarate.

Nell'istanza deve essere riportata con completezza e veridicità la situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare, nonché lo stile di vita adottato (utilizzo elettrodomestici, possesso numero televisori, cellulari, pc,...).

L'Assistente Sociale, nell'ambito del progetto personalizzato di cui all'art. 8 del presente regolamento, condiviso con il richiedente, propone l'intervento economico alla commissione tecnica.

I contributi di cui al presente regolamento si intendono assegnati al nucleo familiare, quindi le eventuali istanze presentate dal singolo componente, al di là del destinatario effettivo dell'intervento, sono comunque ricondotte nella valutazione della situazione economica familiare.

Art. 7 – Criteri di priorità

Il punteggio assegnato al richiedente per l'inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione del contributo economico è calcolato secondo i criteri allegati.

L'apposita commissione tecnica di cui all'art. 9, valuterà la richiesta assegnando un punteggio secondo i criteri stabiliti e inserendo il richiedente nell'apposita graduatoria per l'assegnazione dei contributi; periodicamente la graduatoria viene aggiornata e i richiedenti primi in graduatoria possono usufruire del contributo.

I contributi economici sono stabiliti in base alle disponibilità di bilancio.

Art. 8 – Istruttoria e progetto personalizzato

L'assistente sociale provvede all'istruttoria della domanda, analizzando la documentazione prodotta e/o acquisita d'ufficio. Procede a tutte le verifiche e tutti gli approfondimenti ritenuti opportuni ed elabora la proposta motivata di sostegno economico ovvero l'eventuale diniego.

La proposta di contributo economico viene formulata sulla base di un progetto personalizzato, condiviso con il richiedente e dallo stesso sottoscritto, per il periodo

strettamente necessario a risolvere la situazione che ha determinato la presa in carico e comunque con durata non superiore a mesi 12, al fine di consentire una verifica periodica della sussistenza o meno delle condizioni di bisogno.

Il progetto personalizzato deve esplicitare:

- la situazione di bisogno;
- la definizione degli obiettivi e la finalizzazione dell'intervento;
- la durata dell'intervento;
- l'ammontare della somma e le modalità di erogazione;
- la cadenza, i criteri e le modalità di verifica.

Il progetto deve contenere la precisazione che il contributo richiesto verrà erogato solo a seguito dell'adozione del provvedimento finale a firma del responsabile del servizio.

Art. 9 - Commissione tecnica

La proposta di intervento dell'Assistente Sociale, documentata e motivata, verrà esaminata collegialmente da una commissione tecnica interna nominata dal Segretario, secondo la vigente articolazione dei Servizi Sociali. Tale commissione è integrata con la presenza dell'Assessore alla Promozione Sociale.

La commissione così integrata esprime un parere sull'entità e la durata del contributo, tenuto conto delle disponibilità finanziarie. Il responsabile del servizio competente adotta, su proposta della commissione tecnica, il provvedimento finale, che indica l'entità del contributo, la durata e le modalità di erogazione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Art. 10 - contributi finalizzati alla riqualificazione lavorativa

Il contributo finalizzato alla riqualificazione lavorativa consiste in un intervento volto a favorire la frequenza a corsi di formazione o professionali al fine di agevolare il rientro al lavoro o la ricerca del primo impiego. A titolo meramente esemplificativo: corsi OSS; corsi di abilitazione all'uso di determinate attrezzature (montacarichi, ecc...), patenti di categoria superiore.

Il contributo può coprire in tutto o in parte il costo della formazione fino ad un massimo di € 1.000,00;

Art. 11 - contributi finalizzati al pagamento di tasse / imposte comunali

Il contributo è finalizzato al pagamento di tasse e imposte comunali quali: TARI, TASI, IMU o altre che potranno essere introdotte dalla normativa. Il contributo può coprire in tutto o in parte l'importo della tassazione fino ad un massimo di € 500,00.

Art. 12 – Contributo Avvio Locazione

Il contributo per l'avvio alla locazione consiste nell'erogazione "una tantum" di una somma per l'avvio di un nuovo contratto di locazione per un alloggio commisurato alle necessità del nucleo familiare. Tale contributo copre l'importo del deposito cauzionale ed eventualmente la prima mensilità corrente fino ad un massimo di € 1.500,00, ed è erogabile in un'unica soluzione.

L'Assistente Sociale, nell'ambito di un progetto personalizzato e complessivo, propone l'intervento.

L'apposita commissione tecnica di cui all'art. 9, valuterà la richiesta assegnando un punteggio secondo i criteri allegati e inserendo il richiedente nell'apposita graduatoria per l'assegnazione dei contributi.

I contributi per l'avvio della locazione erogabili sono stabiliti in base alle disponibilità di bilancio.

Art. 13 – Requisiti d'Accesso per il Contributo Avvio Locazione

I criteri di accesso per il contributo avvio locazione sono i seguenti:

- a) Residenza nel Comune di Malo da almeno un anno;
- b) Sfratto esecutivo convalidato dall'autorità giudiziaria o mancanza di abitazione con ospitalità a carico dell'Amministrazione comunale;
- c) Attuale situazione economica e patrimoniale dalla quale risulti un effettivo stato di bisogno, come definito dall'art. 17 del Regolamento per la concessione di contributi;
- d) Nucleo familiare i cui componenti non siano titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su beni immobili;
- e) Titoli di soggiorno in corso di validità, se stranieri provenienti da uno Stato non appartenente all'Unione Europea.

Art. 14 – Contributi economici per spese eccezionali

Oltre agli interventi sopra descritti, è prevista la possibilità di erogare, con atto motivato del Responsabile del servizio su proposta della commissione tecnica, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi economici di carattere straordinario, quando ricorrano situazioni impreviste ed eccezionali (a titolo esemplificativo: consistenti spese mediche non coperte dal SSN, situazioni eccezionali conseguenti a calamità naturali o incidenti fortuiti, igienizzazione alloggi, spese per presentazione del ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno, prevenzione sfratti, etc.) che compromettano gravemente l'equilibrio socio-economico del nucleo familiare.

Il contributo per spese eccezionali non potrà superare € 1.000,00.

Art. 15 - Conclusione del procedimento e modalità di erogazione del contributo

I termini di conclusione del procedimento amministrativo sono stabiliti in 30 giorni dal ricevimento dell'apposita domanda.

Del provvedimento viene data comunicazione formale al richiedente ai sensi della vigente normativa in materia di procedimenti amministrativi. Nel provvedimento deve essere richiamato il progetto personalizzato ed ogni indicazione utile a definire l'intervento previsto ovvero le motivazioni del diniego all'intervento richiesto.

I contributi potranno essere erogati direttamente al richiedente o a mezzo dei soggetti indicati dal progetto d'assistenza concordato con lo stesso (chi ne cura l'assistenza e gli interessi, parenti, amministratore di sostegno, volontari). Potranno, inoltre, essere erogati direttamente al soggetto creditore di specifiche spese a favore del beneficiario.

Articolo 16 - Istanze di riesame e ricorsi

Entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione agli interessati del provvedimento, è ammessa istanza di revisione all'organo che lo ha adottato, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della stessa, assunte idonee informazioni.

L'interessato ha, comunque, facoltà di presentare ricorso giurisdizionale ai sensi e nei termini di legge.

Art. 17 – Verifiche e controlli

Verranno effettuate, anche per il tramite del Comando di Polizia Locale, verifiche sulla situazione socio-economica del nucleo familiare. Le dichiarazioni di cui ai precedenti art.4, 5 e 13 saranno sottoposte a verifica avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri enti dell'Amministrazione Pubblica.

Controlli specifici verranno inoltre effettuati in tutti i casi in cui sorgeranno fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Art. 18 - Azioni di rivalsa e sanzioni per contributi percepiti indebitamente

In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, il Comune contatterà il beneficiario dell'intervento economico per ottenere chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti, anche al

fine della correzione di errori materiali di modesta entità.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione o persista l'incompletezza della stessa, il Comune provvederà a dichiarare la decadenza dal beneficio, con effetti a decorrere dalla data della sua attribuzione. Provvederà, altresì, al recupero degli arretrati, oltre agli interessi di legge, maggiorati delle eventuali altre spese.

Il Comune, nei casi di dichiarazioni che possono presentare i caratteri di uno degli illeciti richiamati dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, denuncerà il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Art. 19 - Pubblicità e trasparenza

I contributi erogati sono soggetti alle normative previste in materia di trasparenza e pubblicità (pubblicazione sul sito internet comunale secondo quanto previsto dall'art.12 L.241/90 e dal DPR 118/2000 Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica).

Al termine di ogni esercizio finanziario verrà redatto un resoconto sulle entrate del "Fondo Famiglia", sull'erogazione dei contributi concessi (dati aggregati riportanti il numero di soggetti e l'ammontare complessivo) e sui controlli effettuati.

Art. 20 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti in materia.

Art. 21 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 10 delle "Disposizioni sulla legge in generale, approvate preliminarmente al codice civile con R.D. 16 marzo 1942 n° 262". ("Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimo quinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto").

CRITERI DI PRIORITA'

CONDIZIONE ABITATIVA (MAX 30 PUNTI)		PUNTI
Alloggio inagibile o sfratto esecutivo		15
Incidenza del canone di locazione /mutuo superiore al 50% del reddito disponibile		10
Incidenza del canone di locazione /mutuo superiore al 20% e fino al 50% del reddito disponibile		5
inserimento nella graduatoria E.R.P		5

CONDIZIONE LAVORATIVA (MAX 15 PUNTI)		PUNTI
Disoccupato senza ammortizzatori sociali da oltre due anni		15
Disoccupato senza ammortizzatori sociali da due anni		10
Inoccupato		5
Disoccupato con ammortizzatori sociali		2

RETE FAMILIARE (MAX 15 PUNTI)		PUNTI
<p>Il grado di attivazione della rete familiare viene valutato in relazione alla possibilità di sostenere economicamente l'utente o il nucleo familiare, al fine della prestazione del cosiddetto "obbligo alimentare".</p> <p>Con rete familiare si fa riferimento ai familiari tenuti agli alimenti previsti dall'art. 433 del codice civile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il coniuge; - i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; - i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; - i generi e le nuore; - il suocero e la suocera; - i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. <p>L'obbligo alimentare può essere richiesto esclusivamente dal soggetto interessato.</p>		
Assenza di rete familiare o rete presente ma non attivabile		15
Rete familiare parzialmente attivabile		10
Rete familiare attiva		0

NUCLEO FAMILIARE (MAX 15 PUNTI)		PUNTI
nuclei familiari mono-genitoriali con figli minori a carico		10 + 1 per ogni minore
nuclei familiari con figli minori a carico		5 + 1 per ogni minore
nuclei familiari con persone con invalidità certificata uguale o superiore al 67%		5

RETE SOCIALE (MAX 10 PUNTI)		
	Con rete sociale si intende l'insieme degli attori sociali che forniscono prestazioni di carattere economico all'utente o al nucleo familiare in difficoltà, collaborando al fronteggiamento del bisogno economico. Gli interventi prestati da tali soggetti del terzo settore (privato sociale, associazionismo, volontariato organizzato) vengono quantificati e rientrano nel progetto personalizzato del Servizio Sociale. Ai fini del sostegno economico si considerano anche gli aiuti resi da persone vicine all'utente (amici, vicinato, benefattori).	
	Assenza di rete sociale	10
	Rete sociale parzialmente attiva	5
	Rete sociale attiva	0

ADESIONE AL PROGETTO PERSONALIZZATO (MAX 15 PUNTI)		
	Il sostegno economico è una delle forme di aiuto che compongono il progetto personalizzato. Tale progetto individua gli obiettivi da raggiungere, le azioni e gli impegni che assumono i contraenti, i tempi di realizzazione e le verifiche. Il progetto personalizzato è sottoscritto dall'utente e dai componenti del nucleo familiare coinvolti in azioni specifiche. La non adesione ad alcuna progettualità è uno dei fattori di esclusione dall'accesso al sostegno economico. L'adesione totale o parziale al progetto determina l'attribuzione di punteggi differenziati al fine di definire la priorità di accesso ai contributi.	
	Piena condivisione del progetto sociale o impossibilità di esprimerla per limiti soggettivi	15
	Parziale adesione o adesione selettiva	10
	Cronicità assistenziale	5
